



CITTA' DI MONTICHIARI  
Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 137 del 09/09/2021

**OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E DI STUDIO NONCHÉ DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE PER IL COLLETTAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA, NEL TERRITORIO, FRA GLI ALTRI, DEL COMUNE DI MONTICHIARI.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **nove** del mese di **Settembre** alle ore **10:00**, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Togni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario dott. Giovanni Massimo Chiari.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
TOGNI MARCO	Sindaco	si
FRANZONI ANGELA	Vice Sindaco	si
LANFRANCHI GUIDO	Assessore	si
BONOMETTI GRAZIANO	Assessore	si
PADOVANI BARBARA	Assessore	si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E DI STUDIO NONCHÉ DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE PER IL COLLETTAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA, NEL TERRITORIO, FRA GLI ALTRI, DEL COMUNE DI MONTICHIARI.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco

PREMESSO:

1. che la problematica relativa al “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda Bresciana del bacino del Lago di Garda” è oggetto di discussione da diverso tempo, durante il quale si sono avanzati più scenari alternativi di localizzazione, alcuni dei quali interessanti il territorio comunale del Comune di Montichiari estraneo al suddetto bacino;
2. che l'Amministrazione Comunale, unitamente ai comitati ambientalisti ed ai cittadini, ha sempre voluto che le scelte relative al territorio siano loro spiegate e motivate, ha costantemente vigilato sull'evolversi della vicenda, in ottica collaborativa e senza pregiudizi;
3. che alla fine dello scorso anno, con una deliberazione provinciale, il procedimento per la decisione sulla localizzazione degli impianti di depurazione aveva raggiunto un punto certo avente ad oggetto l'adozione di alcuni criteri guida per le scelte da compiersi;
4. che inopinatamente, mediante l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 S.E. il Signor Prefetto pro tempore della città di Brescia è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda nonché per la tempestiva dismissione della condotta sublacuale dichiarando contestualmente essere arrivata al termine della propria vita utile in contraddizione con le dichiarazioni del 2021 di Acque Bresciane;
5. che il medesimo articolo 4, comma, 7 attribuisce al Commissario Straordinario, per “la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda” i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, anch'esso relativo alla progettazione ed esecuzione di alcune opere pubbliche;
6. che in data 23 luglio 2021 l'addetto stampa della Prefettura ha diffuso un comunicato dal quale, siccome ripreso dalla stampa locale, è stato possibile apprendere che il Commissario Straordinario ha deciso di localizzare l'opera pubblica indicata in oggetto – costituita, principalmente, di due depuratori – nei territori del Comune di Montichiari e del Comune di Gavardo;
7. che il Commissario ha già provveduto a trasmettere il provvedimento di cui al precedente punto 6 al Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al Piano degli interventi;
8. che in data 9 agosto 2021 è pervenuta comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con contestuale indizione della prima conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e asincrona e assegnazione del termine del 22 settembre 2021 per l'indicazione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso in sede di approvazione del progetto definitivo;

RITENUTO, pertanto, a motivo della rilevante complessità della questione sotto il profilo giuridico e della rapidità necessaria per intervenire nel procedimento avviato a tutela dell'interesse pubblico

presidiato dall'Amministrazione comunale, di doversi avvalere di professionalità competenti a prestare continuativa assistenza e consulenza legale e di studio nonché la rappresentanza in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per l'annullamento del provvedimento commissariale di localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, nel territorio, fra gli altri, del comune di Montichiari;

CONSIDERATO che il comune di Montichiari non dispone al proprio interno di uno studio legale e neppure delle professionalità competenti a prestare tale assistenza e supporto e deve quindi ricorrere a professionalità esterne all'ente;

#### RAVVISATO:

1. che la prestazione in argomento è da inquadrare tra quelle elencate all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs 50/2016 e precisamente al punto 1.2, e punto 2., quindi escluse a norma del medesimo art. 17 dall'ambito di applicazione del codice;
2. che l'obbligo di previa gara per l'attribuzione dell'incarico di rappresentanza legale da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali, così come per l'incarico di supporto o di assistenza specialistica sul singolo affare in preparazione di un procedimento di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) punti 1) e 2) del D. Lgs. n. 50/2016 non è imposto dall'ordinamento (come da taluni interpretato in forza del tenore letterale dell'art. 4 del medesimo D. Lgs. n. 50 testé citato) in ragione dell'imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra avvocato ed il cliente rappresentato in giudizio e difeso, infatti ogni interpretazione va condotta dall'analisi della fonte comunitaria recepita, e, rileva quindi ricordare, il "considerando" n. 25 della direttiva 2014/24/ue ove si chiarisce la scelta di escludere dall'ambito di applicazione della citata direttiva, oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, anche quelli che comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari; da tale scelta discende la diretta conseguenza che non può ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto (vedasi a tal fine il punto 5 del parere reso dal CdS – n. affare 01502/2017 avente ad oggetto "ANAC- Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida per l'affidamento dei servizi legali");
3. che la rappresentanza in giudizio, il rapporto di mandato, la potenziale proiezione processuale di una certa attività legale sono ciò che fa di una prestazione qualcosa di infungibile, di personale e strettamente fiduciario, di non predeterminabile, di non confrontabile sulla base di giudizi comparativi né tanto meno di formule matematiche;
4. che il richiamo testuale operato dall'art. 4 ai "contratti pubblici", la cui definizione è contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera dd) del D. Lgs. n. 50/2016 e corrisponde ai "contratti di appalto o di concessione", non è applicabile al mandato difensivo in ragione della diversa natura giuridica dei 2 istituti;
5. che l'art. 4 testé citato, col suo richiamo ai principi intende evocare, nel caso di specie, il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa senza mettere in discussione la facoltà di affidamento diretto intuitu personae;
6. che in quanto riconducibile all'art. 2230 del codice civile (contratto di prestazione d'opera intellettuale) non soggiace alla normativa dell'evidenza pubblica e neppure alla disciplina delle collaborazioni autonome, come da ultimo disciplinate dall'art. 46 del D. L. 112/2008, e quindi non soggiace all'obbligo della procedura comparativa prevista dall'art. 7 comma 6 e 6 bis del D. Lgs 165/2001 (vedasi Corte dei Conti Calabria 27/12/2016);

RAVVISATO inoltre che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 06/06/2019 (C-264/18) ha stabilito che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto "intuitu personae" caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti; ha ritenuto inoltre che l'art. 10

della direttiva appalti (dir 2014/24/UE) esclude dal suo ambito la rappresentanza di un cliente, pubblica amministrazione, da parte di un avvocato in arbitrato, conciliazione, in procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali di uno stato membro, di un paese terzo o di istituzioni internazionali e, infine, l'attività di consulenza legale fornita in preparazione o nell'eventualità di uno di questi procedimenti, asserendo che simili prestazioni ricadono nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" caratterizzato dalla massima riservatezza;

RITENUTO pertanto di incaricare, per le motivazioni sopra esposte, per la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), punto 1.2. e punto 2. , del D.lgs. n. 50/2016, nel caso specifico con riferimento alla consulenza legale e di studio nonché ad una eventuale rappresentanza in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per l'annullamento del provvedimento commissariale di localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, nel territorio, fra gli altri, del comune di Montichiari, nominando difensore l'Avvocato Emanuele Ratto del foro di Milano, dello Studio Legale Emanuele Ratto con sede in viale Emilio Caldara 44, Milano;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Diego Guerini, Dirigente del Dipartimento Territorio presso il Comune di Montichiari (BS);

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse ed il preambolo quali parti integranti del dispositivo;
2. di affidare l'incarico di consulenza legale e di studio nonché l'incarico di rappresentanza in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per l'annullamento del provvedimento commissariale di localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, nel territorio, fra gli altri, del comune di Montichiari;
3. di individuare e di avvalersi, allo scopo nelle premesse e nel preambolo esplicitato, dell'opera ed assistenza dell'Avvocato Emanuele Ratto, dello Studio Legale Emanuele Ratto, con sede in viale Emilio Caldara 44, Milano, del foro di Milano, delegando il medesimo ad assistere, rappresentare e difendere questo Comune nel predetto procedimento con tutte le facoltà di legge;
4. di demandare al Dirigente del Dipartimento Territorio l'adozione dei provvedimenti finalizzati all'affidamento dell'incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nella vertenza in argomento, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa attualmente valutabile per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio nella

- misura di € 3.803,63 oltre cassa avvocati 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di 4.826,05, che troverà imputazione al capitolo 09022.02.0015 del bilancio in corso;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata unanime.



**CITTÀ DI MONTICHIARI**  
Provincia di Brescia

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS N.267/2000**  
**in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**OGGETTO:** INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E DI STUDIO NONCHÉ DI UNA EVENTUALE RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE PER IL COLLETTAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA, NEL TERRITORIO, FRA GLI ALTRI, DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 09/09/2021



IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 09/09/2021



IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. D) DEL VIGENTE**  
**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

Il sottoscritto dott. Giovanni Massimo Chiari, Vice Segretario del Comune di Montichiari, attesta la legittimità del provvedimento proposto.

Montichiari, li 09/09/2021



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Marco Togni



Il Vice Segretario Generale  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico per quindici giorni consecutivi dal **15 SET. 2021**

Della presente deliberazione viene data notizia in data odierna ai Capigruppo consiliari designati, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267.

**15 SET. 2021**

Montichiari, li



Il Vice Segretario Generale  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

---

### ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio telematico del Comune ed è stata comunicata in elenco, nello stesso giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari designati.

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs 18/8/2000, n.267, il

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Angela Maria Russo

